

REGOLAMENTO (CE) N. 2440/97 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 1997****relativo alla sospensione della pesca della passera di mare e della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato in ultimo regolamento (CE) n. 1974/97⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di passera di mare e di sogliola per il 1997;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare e di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIa da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito i contingenti assegnati per il 1997; che il Belgio

ha proibito la pesca di queste popolazioni a partire dal 14 novembre 1997; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare e di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIa eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito i contingenti assegnati al Belgio per il 1997.

La pesca della passera di mare e della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIIa eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 14 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 304 del 7. 11. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 1.